

Emendamenti al DDL 2994

Art. 1 comma 1

**Art. 1 sopprimere “diversificazione”
sostituire “servizio scolastico” con “sistema scolastico”**

Aggiungere nella prima parte

La presente legge, in attuazione dell’art 33 Cost., disciplina l’autonomia delle istituzioni scolastiche ,nell’ambito dell’autonomia del sistema scolastico statale, allo scopo di garantire la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e la laicità.

L’autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni scolastiche , nelle more di una piena realizzazione del governo democratico della scuola, a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.

Seconda parte:

Mantenere il testo del Ddl

Art. 1 bis Diritto all’Istruzione

1. Lo Stato concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e di genere, che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e delle cittadine.

A tale fine riconosce a tutti/e il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione, garantendo a questo scopo l’accesso gratuito alle Scuole Statali di Base e Superiori.

2. Lo Stato garantisce la gratuità dei libri di testo e del trasporto scolastico per gli alunni e le alunne delle Scuole Statali dell’obbligo di ogni ordine.

3. Lo Stato, mediante appositi finanziamenti, promuove e incentiva l’accesso ai saperi ed al mondo della cultura.

4. Lo Stato promuove e sostiene l’attivazione dei corsi per l’Educazione degli Adulti. Tali corsi, fatta salva l’equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono alle scuole ed ai Centri Territoriali Permanenti, che forniscono gli spazi ed il personale docente e non docente per la loro realizzazione.

5. Lo Stato assicura al Sistema Educativo di Istruzione Statale le risorse adeguate, destinando a questo scopo almeno il 6% del prodotto interno lordo.

6. Ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, l’attivazione e il funzionamento delle scuole private, anche paritarie, e di ogni ordine non comporta oneri a carico dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.

L’erogazione, a qualsiasi titolo e forma di atti di liberalità a favore di scuole private, anche paritarie, comporta la responsabilità per danno erariale.

Art. 1 ter

Obbligo scolastico

1. L'obbligo scolastico si assolve e si certifica nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della Scuola dell'Infanzia e termina con il compimento del diciottesimo anno d'età.
2. A partire dalla Scuola Elementare, il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell'ambito del Consiglio di Interclasse o di Classe con la sola componente insegnante.
3. Può essere proposta la non ammissione dell'alunno o alunna alla classe successiva solo se il progetto d'individualizzazione predisposto per superare le relative difficoltà di apprendimento non abbia avuto efficacia comprovata.
4. La non ammissione alla classe successiva non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali, atte a garantire all'alunno o alunna il raggiungimento nell'anno successivo degli obiettivi prefissati.
5. La valutazione periodica dell'alunno o alunna ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della pubblica istruzione.
6. Al superamento di ogni ordine di istruzione è previsto il rilascio di un apposito diploma uguale su tutto il territorio nazionale.

Art. 1 quater

Lotta alla dispersione scolastica

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.

Art. 1 quinquies

Valorizzazione delle diversità

1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.

3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite con 3 alunni o alunne in meno rispetto a quanto disposto dal articolo 8 comma 1. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.
7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti.
8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

Art. 1 sexies

Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti.

1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.
2. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni e alle alunne migranti almeno un'ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle

pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita

Art. 2 comma 1

Sostituire da "è rafforzata la funzione del DS" con " **sono rafforzati i poteri decisionali degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche** ".

al fine di realizzare le esigenze didattiche, organizzative e progettuali definite nel Piano triennale è istituito l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica".

Art 2, comma 5

L'Ufficio Scolastico Regionale, **sentito il Consiglio scolastico regionale**, valuta

Art. 2 comma 6: previo parere favorevole del

Aggiungere: "CSPI".

Nella parte finale: "le istituzioni scolastiche **con delibera del Consigli di Istituto**, entro ..."

Art. 2 comma 7

Il MIUR, **previo parere favorevole del CSPI**, con proprio decreto ...

Art. 2 comma 9

Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato ed adottato dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche con le modalità previste dall'art. 3, comma e del DPR n. 275/99

Art. 2 comma 11

I dirigenti scolastici **assegnano il personale docente ai posti dell'organico dei docenti con le modalità previste all'art. 396 comma 2 lett. D) T.U. n. 297/94**

Art. 2 comma 13

... il D.S., **con le modalità di cui all'art. 396, comma 2 lett. D) T.U. n. 297/94, individua i docenti da destinare all'organico funzionale**

Art. 3 c.1 inserire dopo "ulteriori" "con un numero massimo del 20% di ore in più rispetto a quelle previste dai quadri orari corrispondenti".

Art. 3 c.2 sopprimere

Art. 3 c.3 sopprimere

Art. 4 c.1 sostituire "almeno 400 ore" con "per una massimo di 4 settimane durante il periodo scolastico e 6 settimane durante il periodo estivo" e "almeno 200 ore" con "per un massimo di 2 settimane durante il periodo scolastico e 6 settimane durante il periodo estivo".

Art. 4 c.4 aggiungere in fondo: "le attività degli studenti vanno retribuite con un compenso forfettario a carico dell'azienda di inserimento"

Art. 4 c. 6 sopprimere

Art. 5 comma 5 Sopprimere le voci a) e b)

Art. 6 comma 1

Soppressione “nel limite delle risorse finanziarie disponibili” ed aggiungere:

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22

Art. 6 comma 1

Soppressione “nel limite delle risorse finanziarie disponibili” ed aggiungere:

il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22, abbassato a 20 nel caso di presenza di alunno certificato.

B. Art. 6 comma 1

Soppressione “nel limite delle risorse finanziarie disponibili” ed aggiungere:

Nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza (1) degli indici di edilizia scolastica e didattica (2) ed integrazione (3), il numero di alunni per classe non può essere superiore a 25, abbassato a 20 nel caso di presenza di alunno certificato.

(1) Norme relative alla prevenzione degli incendi art.5 D.M. 26/8/1992

(2) D.M. LL.PP. 18/12/75 edilizia scolastica LEGGE NR. 23/96 Delega edilizia scolastica art. 5 comma 3

(3) Art5 comma 2 Dpr 81/09

Art. 6 comma 2

“sentiti la Conferenza unificata ed il CSPI”

Soppressione “e comunque nel limite massimo di cui all’articolo

Art. 6 comma 3

“Con decreto dei dirigenti... **previo parere dei Consiglio Scolastici regionali”**

Soppressione la parte finale: **“i posti di organico sono attribuiti dai dirigenti scolastici al personale iscritto negli albi, ai sensi dell’art. 79”**

Art. 6, comma 5

L’organico dei posti di sostegno è determinato in modo da garantire un docente per ogni due alunni **diversamente abili nei casi di alunni certificati gravemente disabile deve essere garantito per ciascun alunno un docente.**

Art. 6 bis

INSERIRE l’art.11 LIP

Art. 6 ter

Inserire l.art. 12 LIP

Art. 7, comma 1

Il DS, ferme restando le competenze già attribuite con l'art.396 del T.U. 297/94 e nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale del personale docente, assicura il regolare funzionamento degli organi di partecipazione democratica ed a tale scopo svolge le necessarie attività organizzative e di coordinamento ed è responsabile della tempestiva esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali.

L'art. 25 del TU 30 marzo 2001 n. 165 ed ogni altra norma incompatibile con i principi di collegialità e di gestione democratica della scuola sono abrogate

Art. 7, comma 2

Sostituire con "Il DS assegna i docenti alle cattedre ed ai posti dell'organico funzionale sulla base dei criteri generali deliberati dal Cdl e dalle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti.

Art. 7, comma 3

Soppresso

Oppure

Dopo "docenti" inserire "assunti con contratto a tempo indeterminato"

Art. 7, comma 4

Soppresso

Art. 7, comma 5

Il Collegio dei docenti entro il 10 settembre di ogni anno elegge, a maggioranza qualificata di 2/3 nel proprio ambito, tre collaboratori del DS

Art. 7, comma 6

Sopprimere perché già disciplinato in altra parte.

Art. 7, comma 7

Sostituire: "In relazione alle competenze attribuite alle istituzioni scolastiche ed all'impegno del DS per garantire la piena realizzazione del governo democratico delle istituzioni scolastiche....

Art. 8 comma 1

"In sede di prima attuazione ... l'organico dell'autonomia è determinato in modo corrispondente all'assunzione del personale di cui al comma 2.

All'art 8 comma 2

dopo "assunti" inserire "con contratto"

Art. 8 comma 2

"Sono assunti a tempo indeterminato": sopprimere la seconda parte.
a) e b) invertire l'ordine

Art. 8 commi 4 – 5 – 6

Sopprimere

Art. 8 comma 9

Sopprimere la prima parte

Art. 8 comma 12

Sopprimere perché è necessario un approfondimento nelle forme di formazione e reclutamento.

Art. 9

Sostituire con: **“In attesa di una nuova disciplina sulla formazione e reclutamento per la prova ed il periodo di formazione continua ad applicarsi la normativa di cui agli artt. 438 – 439 – 440 del T.U. N. 297/94**

Art. 12 comma 1

Aggiungere **“dopo tale periodo i contratti di lavoro sono trasformati di diritto in contratti a tempo indeterminato”**

Introdurre come sottotitolo del Capo V:

“Il governo si impegna a innalzare progressivamente la percentuale di investimenti pubblici in istruzione sul PIL fino al 6% e a distribuire le risorse pubbliche fra le istituzioni scolastiche in base ai seguenti criteri:

- a) collocazione in zone di disagio socio economico e culturale;**
- b) numero di alunni per classe e quantità di alunni diversamente abili;**
- c) dotazione tecnologica presente;**
- d) territori in aumento demografico;**

Art. 15 (5 per mille)

soppresso totalmente per non danneggiare le ong che oggi sopravvivono grazie a queste donazioni, oppure

c.1 a) sostituire “e-bis ..” *istituzioni scolastiche del*” con “sostegno al sistema nazionale di istruzione”

c.1 b) sopprimere

c.1 c) sopprimere

Art. 16 (School bonus)

c.1 sopprimere “*degli istituti*”

c.5 soppresso totalmente

Art.17 detraibilità

Al comma 1 dopo “scuole” inserire “statali e paritarie”

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:

I beneficiari della detrazione sono individuati con i criteri stabiliti nel Decreto del presidente del Consiglio di cui all'art.1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n.62.

Aggiungere il seguente comma 2:

2. Lo stanziamento previsto per compensare la riduzione delle entrate fiscali di cui al comma 1 è di 116,2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Per completare la copertura finanziaria dell'art.17:

All'art 24

al comma 2 per l'anno 2017 sostituire 134.600.000 euro con 85.360.000 euro.

Art. 21

Da sopprimere totalmente oppure

Le voci di cui al comma 2) punti b), c), d), e), f), g), i) sono affrontate con provvedimenti legislativi specifici.

Comma 2, punto h) sopprimere la voce 4) "previsione di un contributo"

Comma 2 punto f) 1) sopprimere

Comma 2 punto f) 8) sostituire da funzioni con "espressione di pareri su tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di istruzione e di indirizzo e coordinamento dell'offerta scolastica ai vari livelli".

Comma 2 punto i) sostituire da "istituzione del sistema integrato..." a "scuole dell'infanzia statali" con "trasformazione del servizio a domanda individuale da 0 a 3 anni in servizio di interesse collettivo, adeguamento delle scuole dell'infanzia comunali agli standard di quelle statali e rafforzamento delle scuole dell'infanzia statale, al fine di..."

Comma 2 i) 1.1. aggiungere "statale"

Comma 2 i) sopprimere i punti 4), 5), 6)

Comma 3 aggiungere fra i soggetti a cui è richiesto parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.